

Art. 2423 c.c.:

II comma (clausola generale): Il bilancio essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero** e **corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio

Framework for the preparation of financial statements (IAS) par. 12 e segg.:

Finalità del bilancio è fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sulla performance dell'impresa e sulle modificazioni della situazione patrimoniale e finanziaria che siano utili per le decisioni economiche a un ampio spettro di utilizzatori.



Periodica conoscenza, secondo corretti principi contabili:

- a) del risultato economico conseguito nell'esercizio, ivi inclusa una chiara dimostrazione dei relativi componenti positivi e negativi di reddito;
- b) della valutazione e composizione del patrimonio aziendale ... nonché della sua situazione finanziaria nei limiti delle informazioni fornite dalla classificazione, separazione e identificazione per gruppi omogenei in funzione delle caratteristiche tecniche e finanziarie delle attività e delle passività, avuto riguardo al loro grado di liquidità ed esigibilità



- Nota integrativa
- 2. Relazione sulla gestione
- 3. Prospetto variazioni del netto
- Rendiconto finanziario

Principi di redazione art. 2423 c.c.

- Chiarezza
- Verità e correttezza (true and fair view)
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio
- Il sistema dei valori d'azienda (quantità economiche, stime, congetture)

Principi di redazione art. 2423 c.c.

- III) "Se le informazioni richieste da specifiche norme di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo"
- IV) "Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione ... è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, <u>la disposizione</u> non deve essere applicata"



- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo **prudenza** e nella prospettiva della **continuazione dell'attività**
- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
- Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 5. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente
- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro (salvo...).

La modifica dei criteri di valutazione

Ultimo comma art. 2423 bis:

è possibile **derogare** al principio della costanza dei criteri di valutazione.

Quando?

- Nel caso in cui l'osservanza di questo principio condurrebbe alla violazione del principio del true and fair view.
- In questo caso, "la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico"
- La n.i., in particolare, deve fornire tutti gli elementi che permettano di confrontare il bilancio con quelli degli esercizi precedenti.



- Il cambiamento dei criteri di valutazione deve essere applicato anche alle operazioni degli esercizi precedenti come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato
- Ne consegue la necessità di calcolare l'effetto cumulato del cambiamento del criterio sul patrimonio netto
- Nel c.e. deve essere indicato il relativo componente straordinario



- Postulati
 - Utilità del bilancio per i destinatari e completezza del bilancio;
 - Prevalenza della sostanza sulla forma;
 - Comprensibilità (chiarezza);
 - Neutralità (imparzialità);
 - Prudenza (ricavi, soltanto se realizzati; costi e rischi, anche se soltanto presunti)
 - Periodicità del bilancio

Principi contabili doc. 11

- Comparabilità (costanza formale schemi di rappresentazione e sostanziale - principi adottati)
- Omogeneità (moneta di conto)
- Competenza
- Significatività e rilevanza dei fatti economici (costi dell'informazione);
- Costo come criterio di base delle valutazioni (valore recuperabile);
- Rispetto dei principi contabili;
- Completezza delle informazioni da fornire mediante la nota integrativa e le altre informazioni;
- Verificabilità dell'informazione.

Framework for the preparation of financial statements (IAS)

- Convenzioni contabili
 - Continuità gestione;
 - Costanza politiche contabili;
 - Competenza.
- Concetti da seguire nelle politiche contabili
 - Prudenza;
 - Preminenza della sostanza sulla forma;
 - Rilevanza.

Framework for the preparation of financial statements (IAS)

- Caratteristiche qualitative del bilancio
 - Chiarezza/Rilevanza: il grado di analisi non deve compromettere la tempestività e la chiarezza delle informazioni;
 - Attendibilità: true and fair view e prevalenza della sostanza sulla forma;
 - Comparabilità: la modifica dei criteri di valutazione deve essere effettuata quando penalizzano l'attendibilità e la significatività delle informazioni.